

N. 2287-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
degli articoli 4, 8, 26 e 27 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

Proroga di termini in materia di lavori pubblici, servizio pubblico radiotelevisivo e concessioni ferroviarie nonchè disposizioni in ordine a funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Proroga di termini concernenti
l'ex Agensud*)

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il commissario *ad acta*, entro tre mesi dalla scadenza del suo mandato, è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è soppresso il termine riferito all'attività del commissario *ad acta*.

3. L'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni ed agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui all'articolo 3, comma 214, della presente legge, nei limiti delle risorse

allo scopo assegnate dal CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, e sulla base di un elenco dettagliato, redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti per i quali deve avvenire l'accreditamento degli importi e di quelli per cui occorre proporre la revoca del finanziamento. Per i progetti trasferiti ai destinatari ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e per quelli disciplinati dall'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni, l'accredito avverrà solo per i progetti i cui appalti siano regolarmente in corso e non siano in stato di sospensione, blocco o inattività. Nelle more dell'accreditamento il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad esercitare le attività in corso, con le modalità di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

Art. 2.

(Differimento di termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 3.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa)

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1,

comma 13, lettera *e*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché per il coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, sull'intermodalità, e all'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato spa, e sono versate dalla Ferrovie dello Stato spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

*(Proroga dei termini relativi
alla concessione ferroviaria
Domodossola-Locarno)*

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.